SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 137° — Numero 202**

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 29 agosto 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 11 luglio 1996, n. 445.

Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente modifiche delle tabelle organiche degli uffici statali nella provincia di Bolzano . . Pag. 3

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 446.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari . . . . Pag. 4

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 25 luglio 1996.

Rettifica della denominazione dell'acqua minerale naturale Fonte Corte Paradiso di Pocenia . . . . Pag. 6

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della riabilitazione. Pag. 6

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di tecnico sanitario di radiologia medica . . . . Pag. 7

Ministero delle finanze

DECRETO 14 agosto 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi . . . . Pag. 7

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 21 agosto 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione . . . . Pag. 11

Ministero del tesoro

DECRETO 22 agosto 1996.

Emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998. Pag 16

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 6 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa allevatori del mare - Società a responsabilità limitata», in Ortona, e nomina del commissario liquidatore. Pag 19

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissariato governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 9 agosto 1996.

Approvazione del progetto dei lavori «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu», ed affidamento dell'attuazione dell'intervento all'Ente sardo acquedotti e fognature . . . . . . Pag. 20

ORDINANZA 9 agosto 1996.

Programma di opere commissariali e di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna (anno 1995). Terzo stralcio operativo . . . . Pag. 24

ORDINANZA 9 agosto 1996.

Vincolo per uso idropotabile di risorsa idrica disponibile nell'invaso di Monte Arbus sul Rio Levi . . . . Pag. 32

Università «Ca' Foscari» di Venezia

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . Pag 32

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Senato della Repubblica: Convocazione . . . Pag. 35

Ministero della sanità: Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. Pag 35

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale. Pag 37

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 28 agosto 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312 . . . . Pag. 38

Ministero dell'interno:

Conferimento dell'attestato di pubblica benemerenza al valor civile . . . . Pag. 39

Erezione in ente morale della Fondazione Famiglia Legnanese, in Legnano . . . . Pag. 39

Erezione in ente morale dell'associazione «Computerizzazione analisi ermeneutiche lessicologiche», in Gallarate. Pag. 39

Ministero della difesa: Conferimento di decorazioni di benemerenza marinara . . . . Pag. 39

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 11 luglio 1996, n. 445.

Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente modifiche delle tabelle organiche degli uffici statali nella provincia di Bolzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernente modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano»;

Considerato che l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e per i beni culturali e ambientali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è sostituito dai seguenti:

«Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

Delle determinazioni di cui sopra sarà data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

MACCANICO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

— Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 291/1993 aveva sostituito il secondo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 752/1976 con i seguenti:

«Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

Delle determinazioni di cui sopra sarà data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 752/1976 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), come, da ultimo, modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 26. — Salvo quanto disposto negli articoli precedenti si applicano al personale dei ruoli locali di cui all'art. 8 le disposizioni che disciplinano il trattamento giuridico ed economico rispettivamente dei dipendenti dello Stato e delle amministrazioni con ordinamento autonomo.

Alle modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si provvede, nel limite degli organici complessivi nazionali delle singole amministrazioni, con provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, su proposta del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

Delle determinazioni di cui sopra sarà data preventivamente notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano».

96G0468

DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 1996, n. 446.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto. Il personale occorrente a tal fine deve essere in possesso del requisito di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.

3. Nei formulari degli atti relativi alla assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca.

4. Per le assunzioni, a qualsiasi titolo effettuate, anche a tempo determinato, di personale, nelle società o enti comunque denominati o strutturati che abbiano assunto o assumano in concessione esclusiva o parziale la gestione di servizi che al 1° gennaio 1991 erano esercitati sia dalle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo soggette alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche ed integrazioni, sia da enti pubblici economici, è richiesto il requisito previsto dal titolo I del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Il medesimo requisito è, altresì, richiesto per i trasferimenti di personale da sedi o uffici in altre province ad uffici situati in provincia di Bolzano.

5. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni. Alla applicazione di detta sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni. In caso di recidiva l'autorità competente al rilascio della concessione può disporre la sospensione della concessione per un periodo non superiore ad un anno ovvero può escludere il concessionario dalle procedure di rilascio, anche temporaneo, della relativa concessione.

6. Il personale presso i concessionari in possesso dell'attestato di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, o che abbia superato l'esame di seconda lingua a norma della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, deve essere munito di un segno di identificazione facilmente visibile. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 200.000 lire. Alla applicazione della sanzione provvede il commissario del Governo. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni prima e seconda del capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modifiche ed integrazioni.».

2. I commi 40 e 41 dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

Art. 2.

1. I commi 1 e 2 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle località ladine.

2. Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670/1972, è così formulato:

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale, due del consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».

Note all'art. 1

— Il D.P.R. n. 752/1976 reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

— La legge n. 689/1981 reca modifiche al sistema penale. Le sezioni prima e seconda del capo I (Le sanzioni amministrative) riguardano, rispettivamente, i principi generali e l'applicazione delle sanzioni.

— La legge n. 1165/1961 riguarda l'indennità speciale di 2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale

— Il testo dei commi 40 e 41 dell'art. 22 della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) era il seguente:

«40. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee di trasporto funicolare.

41. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano».

Note all'art. 2

— Il testo dell'art. 32 del D.P.R. n. 574/1988 (per il titolo si veda nelle premesse al presente decreto), come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267, e dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 32. — 1. *I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e*

delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'art. 2 che operano esclusivamente nelle località ladine.

2. *Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.*

3. Gli atti pubblici emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino.

4. Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. *Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana.*

5. Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.

6. Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano il cittadino di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca».

— L'art. 2 del citato D.P.R. n. 574/1988 è così formulato:

«Art. 2. — 1. Presso i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti in provincia di Bolzano l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue italiana e tedesca secondo le norme del presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto sono concessionari di servizi di pubblico interesse i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, nonché quelli in atto ad essi equiparati.

3. Nei formulari e negli atti relativi all'assicurazione obbligatoria deve essere garantito l'uso congiunto delle lingue italiana e tedesca».

96G0469

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 1996.

Rettifica della denominazione dell'acqua minerale naturale Fonte Corte Paradiso di Pocenia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il proprio precedente decreto n. 2910 del 19 maggio 1995 con il quale viene riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata «Fonte Corte Paradiso» di Pocenia (Udine);

Preso atto che nel sopracitato decreto, l'acqua minerale Fonte Corte Paradiso è stata, per errore materiale, indicata come «Forte Corte Paradiso»;

Decreta:

Art. 1.

La dizione «Forte Corte Paradiso» di cui alle premesse ed all'art. 1 del sopracitato decreto 19 maggio 1995 deve intendersi «Fonte Corte Paradiso».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

96A5510

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnast» conseguito in Germania dal signor Jurgen Michael Heiler, cittadino tedesco;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 22 dicembre 1994;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del sig. Jurgen Michael Heiler di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 1° aprile 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 28 maggio 1996, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale in data 10 luglio 1996 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnast» conseguito in Germania in data 18 dicembre 1990 dal sig. Jurgen Michael Heiler nato a Gunzburg (Germania) il 4 febbraio 1965, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1996

Il dirigente generale. D'ARI

96A5585

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Medizinische techinische radiologicassistentin» conseguito in Germania dalla sig.ra Angelika Gruendler, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 27 gennaio 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Angelika Gruendler di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 6 ottobre 1995, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 22 novembre 1995, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale in data 19 dicembre 1995 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Medizinische techinische radiologicassistentin» conseguito in Germania in data 21 marzo 1988 dalla sig.ra Angelika Gruendler nata a Bonn (Germania) il 27 ottobre 1965, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5590

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 agosto 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di giugno 1996;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.542,297
Marco tedesco	»	1.009,832
Franco francese	»	297,929
Fiorino olandese	»	901,479
Franco belga	»	49,089
Lira sterlina	»	2.378,221
Lira irlandese	»	2.442,747
Corona danese	»	261,871
Dracma greca	»	6,385
ECU	»	1.910,531
Dollaro canadese	»	1.129,232
Yen giapponese	»	14,168
Franco svizzero	»	1.227,299
Scellino austriaco	»	143,491
Corona norvegese	»	236,083
Corona svedese	»	230,851
Marco finlandese	»	330,315
Escudo portoghese	»	9,806
Peseta spagnola	»	11,971
Dollaro australiano	»	1.220,849

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di giugno 1995, come segue:

Afganistan: Afgani	Lit.	0,324
Albania: Lek	»	15,523
Algeria: Dinaro algerino	»	27,963
Angola: Readjust Kwanza	»	0,048
Antille olandesi: A/Guilder	Lit.	861,184
Arabia saudita: Riyal saudita	»	412,276
Argentina: Peso Argentina	»	1.541,674
Aruba: Fiorino Aruba	»	861,184
Azerbaigian: Manat	»	0,354
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.541,520
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.088,912
Bangladesh: Taka	»	36,767
Barbados: Dollaro Barbados	»	766,429
Belize: Dollaro Belize	»	770,760
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.541,520
Bhutan: Rupia Bhutan	»	44,372
Bielorussia: Rublo Bielorussia	»	0,095
Birmania: Kyat	»	260,048
Bolivia: Boliviano	»	304,348
Botswana: Pula	»	456,657
Brasile: Real	»	1.535,450
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.093,996
Bulgaria: Lev	»	10,701
Burundi: Franco Burundi	»	4,968
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,670
Capo Verde: Escudo Capo Verde	»	18,579
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	570,933
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.861,289
Cile: Peso cileno	»	3,395

Cina:		
Renmimbi	Lit.	185,235
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.272,186
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,438
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,976
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,982
Corea del Nord:		
Won Nord	»	716,986
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,925
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,466
Croazia:		
Kuna Croazia	»	281,139
Cuba:		
Peso cubano	»	1.541,520
Dominicana:		
Peso dominicano	»	110,623
Ecuador:		
Sucre	»	0,493
Egitto:		
Lira egiziana	»	455,489
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	176,098
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	419,918
Estonia:		
Corona Estonia	»	126,121
Etiopia:		
Birr	»	245,074
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.378,810
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.094,691
Filippine:		
Peso filippino	»	58,833
Gambia:		
Dalasi	»	153,808
Ghana:		
Cedi	»	0,935
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	42,577
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.378,810
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	9,174
Giordania:		
Dinaro giordano	Lit.	2.174,217
Guatemala:		
Quetzal	»	251,458
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,085
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,546
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,098
Haiti:		
Gourde	»	95,296
Honduras:		
Lempira	»	138,129
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	199,140
India:		
Rupia indiana	»	44,372
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,661
Iran:		
Rial iraniano	»	0,513
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.958,250
Islanda:		
Corona Islanda	»	22,921
Israele:		
Shekel	»	474,595
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	307,075
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	22,959
Kenya:		
Scellino keniota	»	26,632
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.143,112
Laos:		
New Kip	»	1,675
Lesotho:		
Maluti	»	354,762
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.777,644
Libano:		
Lira libanese	»	0,981
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.541,520
Libia:		
Dinaro libico	»	4.336,202
Lituania:		
Lita Lituania	»	385,380

Paese / Valuta		
Macao:		
Pataca	Lit.	192,778
Macedonia:		
Dinaro	»	38,720
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,405
Malawi:		
Kwacha	»	100,547
Malaysia:		
Ringgit	»	617,825
Maldive:		
Rufiya	»	130,970
Malta:.		
Lira maltese	»	4.235,825
Marocco:		
Dirham Marocco	»	175,753
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,227
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	77,431
Messico:		
Peso messicano	»	203,929
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	332,320
Mongolia:		
Tugrik	»	3,303
Mozambico:		
Metical	»	0,138
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,514
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	183,766
Nigeria:		
Naira	»	70,069
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.046,005
Oman:		
Rial Oman	»	4.004,209
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	43,958
Panama:		
Balboa	»	1.541,520
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.199,725
Paraguay:		
Guarani	»	0,751
Perù:		
New Sol	Lit.	646,012
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,403
Polonia:		
Zloty	»	566,898
Qatar:		
Riyal Qatar	»	423,552
Repubblica Ceca:		
Corona ceca	»	55,619
Repubblica Slovacca:		
Corona slovacca	»	49,657
Romania:		
Leu	»	0,514
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,304
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	7,006
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	434,715
Sant'Elena:		
Lira S.-Elena	»	2.378,810
São Tomè:		
Dobra	»	0,665
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	305,842
Sierra Leone:		
Leone	»	1,802
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.093,996
Siria:		
Lira siriana	»	36,746
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	11,218
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,588
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	27,794
Sud Africa:		
Rand	»	354,762
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	15,729
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,759
Swaziland:		
Lilangeni	»	354,762
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	56,300

Tanzania:		
Scellino Tanzania	Lit.	2,565
Thailandia:		
Baht	»	60,806
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.252,730
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	268,791
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.572,537
Turchia:		
Lira turca	»	0,019
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,008
Uganda:		
New scellino	»	1,487
Ungheria:		
Forint ungherese	»	10,124
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	195,444
Vanuatu:		
Vatu	»	13,898
Venezuela:		
Bolivar	»	3,279
Vietnam:		
Dong	»	0,140
Western Samoa:		
Taia	»	626,319
Yemen Repubblica:		
Rial	»	11,010
Zaire:		
New Zaire	»	0,059
Zambia:		
Kwacha	»	1,227
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	156,435

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 1996

Il Ministro: VISCO

96A5509

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 agosto 1996.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di riconoscimento della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» e del relativo disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 1996;

Considerato che non sono pervenute,nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Contea di Sclafani» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, il proprio prodotto con la denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» nelle tipologie «Contea di Sclafani» rosso, «Contea di Sclafani» rosato, «Contea di Sclafani» bianco, «Contea di Sclafani» Ansonica o Insolia, «Contea di Sclafani» Catarratto, «Contea di Sclafani» Grecanico, «Contea di Sclafani» Grillo, «Contea di Sclafani» Chardonnay, «Contea di Sclafani» Pinot bianco, «Contea di Sclafani» Sauvignon, «Contea di Sclafani» Nerello Mascalese, «Contea di Sclafani» Nero d'Avola o Calabrese, «Contea di Sclafani» Perricone, «Contea di Sclafani» Cabernet Sauvignon, «Contea di Sclafani» Pinot nero, «Contea di Sclafani» Syrah, «Contea di Sclafani» Merlot, «Contea di Sclafani» Sangiovese, «Contea di Sclafani» dolce, «Contea di Sclafani» dolce vendemmia tardiva, «Contea di Sclafani» novello, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati entro quarantacinque giorni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini «Contea di Sclafani», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CONTEA DI SCLAFANI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Contea di Sclafani» rosso
«Contea di Sclafani» rosato
«Contea di Sclafani» bianco
«Contea di Sclafani» Ansonica o Insolia
«Contea di Sclafani» Catarratto
«Contea di Sclafani» Grecanico
«Contea di Sclafani» Grillo
«Contea di Sclafani» Chardonnay
«Contea di Sclafani» Pinot bianco
«Contea di Sclafani» Sauvignon
«Contea di Sclafani» Nerello Mascalese
«Contea di Sclafani» Nero d'Avola o Calabrese
«Contea di Sclafani» Perricone
«Contea di Sclafani» Cabernet Sauvignon
«Contea di Sclafani» Pinot nero
«Contea di Sclafani» Syrah
«Contea di Sclafani» Merlot
«Contea di Sclafani» Sangiovese
«Contea di Sclafani» dolce
«Contea di Sclafani» dolce vendemmia tardiva
«Contea di Sclafani» novello

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso, rosato o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Contea di Sclafani» bianco:

Catarratto, Insolia (detta anche Ansonica) e Grecanico congiuntamente o disgiuntamente minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, «raccomandati» e/o «autorizzati», rispettivamente per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta per la restante percentuale.

«Contea di Sclafani» rosso:

Nero d'Avola e Perricone, congiuntamente o disgiuntamente, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni «raccomandati» e/o «autorizzati», presenti in ambito aziendale, rispettivamente per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta, per la restante percentuale;

«Contea di Sclafani» rosato:

Nerello Mascalese minimo 50%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni «raccomandati» e/o «autorizzati», presenti in ambito aziendale, rispettivamente per le province di Palermo, Agrigento e Caltanissetta per la restante percentuale

La denominazione «Contea di Sclafani» seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno «Ansonica o Insolia», «Catarratto»; «Grecanico», «Grillo», «Chardonnay», «Pinot bianco», «Sauvignon», «Nerello Mascalese», «Pinot bianco», «Perricone», «Nero d'Avola o Calabrese», «Caberbet Sauvignon», «Pinot nero», «Syrah», «Merlot» e «Sangiovese» è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%; possono concorrere alla produzione di detto vino, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni, presenti in ambito aziendale, «raccomandati» e/o «autorizzati» per le rispettive province di appartenenza, presenti in ambito aziendale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» devono provenire da vigneti coltivati all'interno della zona appresso indicata:

provincia di Palermo:

l'intero territorio amministrativo dei comuni di Valledolmo, Caltavuturo, Alia e Sclafani Bagni;

parte del territorio dei comuni di Petralia Sottana, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Cerda, Aliminusa, Montemaggiore Belsito e Polizzi Generosa;

provincia di Caltanissetta:

l'intero territorio amministrativo dei comuni di Vallelunga Pratameno e Villalba;

provincia di Agrigento:

parte del territorio del comune di Cammarata.

Tale zona è cosi delimitata:

partendo dal km 14+800 della s.s. n. 120 si percorre la stessa fino al bivio Cerda-Aliminusa dove si imbocca la s.p. n. 7 al km 0+000 e la si percorre fino al km 17+750; da qui si segue il confine del territorio del comune di Alia verso ovest, fino a quando questo incrocia il confine del territorio del comune di Alia verso ovest, fino a quando questo incrocia il confine del territorio del comune di Castronovo di Sicilia; si segue quest'ultimo verso sud-ovest sino ad incrociare la s.s. n. 189 al km 4+700; si percorre la suddetta statale fino al km 14+600 dove si prosegue in direzione sud lungo il fiume Platani sino ad incontrare il vallone Crasto Venturo; il suddetto vallone si segue verso sud-est sino a dove incrocia la s.p. n. 39 (ex Consortile Soria-Casalicchio) al km 5+900; percorrendo questa statale sino al km 0+000 ci si immette sulla s.p. n. 25 (Tumarrano-Mussomeli) e la si percorre in direzione sud per km 9,0 sino a dove si incrocia il confine del territorio del comune di Cammarata; seguendo questo in direzione est ci si congiunge con il confine del territorio del comune di Villalba; esso si percorre in direzione est sino al confine del territorio del comune di Petralia Sottana; questo confine si segue in direzione est e poi nord-est sino a incontrare la s.p. n. 72 «Ciolino» a Portella dell'Inferno e percorrendola per circa 2,7 km in direzione nord si arriva a Portella del Morto, qui si riprende a seguire il confine del territorio del comune di Petralia Sottana in direzione nord fino al vallone San Giorgio che sempre in direzione nord si segue sino ad incontrare la s.s. 120 al km 48+200. Percorrendo la suddetta statale al km 48+400 si incontra il confine del territorio di Polizzi Generosa che si segue in direzione nord-ovest fino al Rio San Filippo; percorrendo il suddetto Rio sempre in direzione nord-ovest si incrocia il confine del territorio del comune di Caltavuturo; seguendo questo verso nord-ovest si incontra il confine del territorio del comune di Sclafani Bagni che si percorre sino ad incrociare il confine del territorio del comune di Cerda; da qui proseguendo verso nord-ovest si incrocia la s.s. n. 120 al km 14+800.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei i vigneti di giacitura ed esposizione adatti con l'esclusione di quelli ubicati ad una altezza inferiore a 300 metri sul livello del mare e dei terreni compatti eccezionalmente argillosi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura, consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso durante il periodo primaverile estivo, non oltre l'inizio dell'invaiatura.

Per i vigneti di nuovo impianto effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, il numero di ceppi ad ettaro non dovrà essere inferiore a 3400 e come forme di allevamento dovranno essere utilizzati esclusivamente i sistemi a controspalliera o ad alberello ed eventuali varianti similare ad esclusione dei sistemi a tendone.

Le rese massime di uva ad ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa max ton/Ha	Resa max Hl/Ha	Alcool min. nat. % vol.
Rosso	10	70	11,0
Rosato	11	77	10,5
Bianco	12	84	10,5
Ansonica o Insolia	12	84	10,5
Catarratti	12	84	10,5
Grecanico	12	84	10,5
Grillo	12	84	10,5
Chardonnay	10	70	10,5
Pinot bianco	10	70	10,5
Sauvignon	10	70	10,5
Nerello Mascalese	11	77	10,5
Nero d'Avola o Calabrese	10	70	11,0
Perricone	10	70	11,0
Cabernet Sauvignon	10	70	11,0
Pinot nero	10	70	11,0
Syrah	10	70	11,0
Merlot	10	70	11,0
Sangiovese	10	70	11,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini «Contea di Sclafani» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. I titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate a produrre vini spumanti possono essere di 1/2 grado inferiore ai suddetti limiti.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione prevista dall'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le rese massime di uva in vino dei vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» non devono essere superiori al 70%; qualora superino detto limite ma non il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; qualora si superi anche detto limite tutto il vino perde il diritto alla denominazione di origine controllata.

I vini rossi (con o senza specificazione di vitigno e con esclusione del Nerello Mascalese) a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12° e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore a due anni a partire dal primo novembre dell'anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione «riserva».

La denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» (con o senza l'indicazione di vitigno) può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto da rispettivo vino bianco o rosato (con o senza riferimento al nome di vitigno) che risponda i requisiti del presente disciplinare.

L'elaborazione per la produzione dei vini spumanti di cui al presente disciplinare, deve essere effettuata con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia con l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini da destinare alla produzione degli spumanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio delimitato al comma 1 del presente articolo.

Il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonché sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione «vendemmia tardiva». Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,00% e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre.

Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. La resa dell'uva appassita sulle piante al momento della vendemmia non deve superare gli 80 q.li per ettaro.

La resa dell'uva in vino finito non deve superare il 60%.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» di cui agli artt. 2 e 5 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Contea di Sclafani» rosso:

Colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi violacei;

Profumo: gradevole, fine, vinoso, nota olfattiva tipica;

Sapore: asciutto, armonico, ricco di struttura;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

Acidità tot. mm.: 4,5 per mille;

Estratto secco netto min : 22 per mille.

«Contea di Sclafani» rosato:

Colore: rosato tenue più o meno carico;

Profumo: gradevole, fine, fruttato, fragrante;

Sapore: delicato, armonico, fresco, vivace;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

Acidità totale min.: 4,5 per mille;

Estratto secco netto mın.: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» bianco:

Colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;

Profumo: gradevole, fine, elegante;

Sapore: armonico, delicato, gustoso, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5%;

Acidità tot. mm.: 4,5 per mille;

Estratto secco netto min.: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» spumante bianco o rosato (con o senza il riferimento al nome di vitigni):

Colore: paglierino più o meno intenso o rosato tenue:

Profumo: caratteristico, fruttato;

Sapore: sapido, caratteristico:

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

Acidità tot. min. 5 per mille;

Estratto secco netto min: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» riserva (con o senza riferimento al nome di vitigno):

Colore: dal rosso rubino carico al granato;

Profumo: intenso, fruttato;

Sapore: caratteristico, ricco di struttura, fruttato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;

Acidità tot. min. 4,5 per mille;

Estratto secco netto min.: 24 per mille;

«Contea di Sclafani» Ansonica o Insolia:

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Profumo: delicato, gradevole;

Sapore: asciutto, sapido;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

Acidità tot. min: 4,5 per mille;

Estratto secco netto min.: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» Catarratto:

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Profumo: intenso, caratteristico;

Sapore: caratteristico con retrogusto talvolta amarognolo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% Acidità tot. min.: 4,5 per mille;

Estratto secco netto min.: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» grecanico:

Colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

Profumo: fruttato;

Sapore: armonico, rotondo, delicato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

Acidità totale min.: 4,5 per mille;

Estratto secco netto min.: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» Grillo:

Colore: giallo piò o meno intenso;

Profumo elegante, fine;

Sapore: asciutto, strutturato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

Acidità tot. min.: 4,5 per mille;

Estratto secco netto min.: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» Chardonnay:

Colore: paglierino più o meno intenso;

Profumo: intenso, caratteristico;

Sapore: gradevole, fruttato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

Acidità tot. min.: 415 per mille;

Estratto secco netto min.: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» Pinot bianco:

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Profumo: fine, delicato;

Sapore: armonico, rotondo;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

Acidità tot. min.: 4,5 per mille;

Estratto secco netto min.: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» Sauvignon:

Colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;

Profumo: fruttato;

Sapore: gradevole, armonico;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

Acidità tot. min.: 4,5 per mille;

Estratto secco netto min.: 16 per mille;

«Contea di Sclafani» Nerello Mascalese:

Colore: rosso poco intenso;

Profumo: fine, delicato;

Sapore: elegante, fruttato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

Acidità tot. min.: 4,5 per mille;

Estratto secco netto min.: 18 per mille;

«Contea di Sclafani» Perricone:
Colore: rosso rubino;
Profumo: fruttato, caratteristico;
Sapore: caratteristico, leggermente tannico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
Acidità tot. min.: 4,5 per mille;
Estratto secco netto min.: 22 per mille.

«Contea di Sclafani» Nero d'Avola o Calabrese:
Colore: rosso rubino con riflessi violacei;
Profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
Sapore: corposo, armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
Acidità tot. min.: 4,5 per mille;
Estratto secco netto min.: 22 per mille;

«Contea di Sclafani» Cabernet Sauvignon:
Colore: rosso rubino carico tendente al granato;
Profumo: caratteristico;
Sapore: ricco, corposo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
Acidità tot. min.: 4,5 per mille;
Estratto secco netto min.: 22 per mille;

«Contea di Sclafani» Pinot Nero:
Colore: rosso rubino più o meno intenso;
Profumo: fruttato;
Sapore: armonico gradevole;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
Acidità tot. min.: 4,5 per mille;
Estratto secco netto min.: 22 per mille;

«Contea di Sclafani» Syrah:
Colore: rosso rubino carico;
Profumo: caratteristico, fruttato;
Sapore: ricco, corposo;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
Acidità tot. min.: 4,5 per mille;
Estratto secco netto min.: 22 per mille;

«Contea di Sclafani» Merlot:
Colore: rosso rubino;
Profumo: intenso, fruttato;
Sapore: caratteristico, strutturato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
Acidità tot. min.: 4,5 per mille;
Estratto secco netto min.: 22 per mille;

«Contea di Sclafani» Sangiovese:
Colore: rosso rubino;
Profumo: vinoso, caratteristico;
Sapore: rotondo armonico;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
Acidità tot. min.: 4,5 per mille;
Estratto secco netto min.: 21 per mille,

«Contea di Sclafani» novello:
Colore: rosso più o meno intenso;
Profumo: fruttato;
Sapore: armonico ed equilibrato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
Acidità totale min.: come per legge;
Estratto secco netto min.: 18 per mille.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per tutela dei vini a denominazione di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione dei vini bianchi a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» possono essere destinate alla produzione delle tipologie «Dolce» e delle tipologie «Dolce vendemmia tardiva» e detti vini, all'atto dell'immissione al consumo devono presentare le seguenti caratteristiche:

«Contea di Sclafani» dolce:
Colore: paglierino intenso;
Profumo: caratteristico, intenso;
Sapore: vellutato, armonico;
Titolo alc. vol. tot. min.: 11%;
Titolo alc. vol. nat. svolto: 5,5%;
Zuccheri residui min. nat.: 50 g/l;
Estratto secco netto min.: 16 g/l;

«Contea di Sclafani» dolce vendemmia tardiva:
Colore: dal paglierino intenso all'ambrato;
Profumo: caratteristico, intenso, persistente;
Sapore: vellutato, armonico, ricco;
Titolo alc. vol. tot. min.: 18%;
Titolo alc. vol. nat. svolto: 5,5%;
Zuccheri residui min. nat.: 150 g/l;
Estratto secco netto min.: 22 g/l.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela dei vini a denominazione di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi e l'estratto secco netto indicato negli articoli 6 e 7.

Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», nelle diverse tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, non prevista dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, classico, superiore, vecchio e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali purché non presentino significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani», anche con la specificazione del nome di vitigno, possono utilizzare in etichetta l'indicazione «Novello» secondo la vigente normativa per i vini novelli.

Fatta eccezione per i vini spumanti, sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Contea di Sclafani» deve sempre figurare l'indicazione della annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione d'origine controllata «Contea di Sclafani», qualora confezionati in recipienti di capacità inferiore a litri 3, devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie, chiuse esclusivamente con tappo di sughero. Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

96A5537

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 agosto 1996.

Emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» con decorrenza 30 agosto 1996 e scadenza 31 agosto 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1996;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 22 agosto 1996 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 89.813 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del tesoro «zero coupon» (CTZ) fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

Il prestito ha inizio il 30 agosto 1996 e scadenza il 31 agosto 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni da cui alo decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 agosto 1998, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996, ed, in particolare, di quella di cui all'art. 12, primo comma, lettera *b)*.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,25 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 27 agosto 1996, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia

in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 27 agosto 1996.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 agosto 1996, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 agosto 1996 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle successioni governative e postali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A5608

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 agosto 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa allevatori del mare - Società a responsabilità limitata», in Ortona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 31 maggio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa allevatori del mare - Società a responsabilità limitata» con sede in Ortona (Chieti), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente redetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa allevatori del Mare - Società a responsabilità limitata», con sede in Ortona (Chieti), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Di Salvo Zefferino, in data 8 febbraio 1986, rep. n. 18061, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Carlo Angelucci nato a Francavilla Mare ed ivi residente in viale Alcione, pal. 2, n. 209, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1996

Il Ministro: TREU

96A5592

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIATO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 9 agosto 1996.

Approvazione del progetto dei lavori «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu», ed affidamento dell'attuazione dell'intervento all'Ente sardo acquedotti e fognature.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato ai fini della pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con con la predetta ordinanza n. 7/95, art. 2, il sub-commissario governativo, è stato delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale, su proposta del sub-commissario governativo, è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Vista la propria ordinanza n. 42, in data 20 maggio 1996, con la quale, su proposta del sub- commissario governativo, è stato reso esecutivo il secondo stralcio operativo del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal secondo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu»;

Atteso che l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente individuato nel «Programma di opere commissariali e di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna secondo stralcio operativo 1995», quale responsabile della progettazione dell'opera di che trattasi, ha affidato a progettista esterno l'incarico di redazione del progetto medesimo;

Atteso che nel secondo stralcio operativo succitato, l'Ente sardo acquedotti e fognature, in prosieguo denominato E.S.A.F, è stato individuato, quale struttura a disposizione del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per l'attuazione dell'opera di che trattasi; e che, conseguentemente le procedure di gara finalizzate alla scelta dell'impresa realizzatrice saranno affidate a personale dell'E.S.A.F medesimo, a tal fine individuato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo e secondo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Atteso che tale intervento, per l'importo di lire 14.300.000.000 è finanziato con i fondi messi a disposizione del commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *c)* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che il predetto importo è disponibile sulla citata contabilità speciale aperta con il n. 1690/3, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari - Banca d'Italia;

Atteso che con nota n. 660344, in data 26 giugno 1996, il Ministero del tesoro ha autorizzato l'amministrazione centrale della Banca d'Italia all'apertura, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Cagliari, della seguente contabilità speciale da alimentare con girofondi dalla contabilità speciale n. 1690/3 sopra menzionata: «Presidente E.S.A.F. per Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzato dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu»;

Atteso che tale contabilità speciale è stata attivata con il n. 1713/3;

Atteso che su tale contabilità verranno riversate, a valere sulla contabilità speciale n. 1690/3, alle condizioni indicate dalla presente ordinanza, le somme necessarie all'attuazione dell'intervento sopra indicato;

Atteso che titolare di detta contabilità è, ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il presidente pro-tempore dell'E.S.A.F;

Atteso che l'assessorato regionale dell'ambiente ha effettuato l'istruttoria dei progetti da sottoporre all'approvazione commissariale, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24;

Atteso che l'assessorato regionale della difesa dell'ambiente ha presentato al comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, per l'acquisizione del parere di rito ai sensi dell'art. 5, quarto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il progetto dell'intervento «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu» per un importo complessivo di L. 14.800.000.000;

Atteso che sul progetto si è espresso favorevolmente il comitato tecnico amministrativo regionale con il voto n. 243, reso nell'adunanza del 10 luglio 1996, con la raccomandazione: «che, venga acquisita dal progettista una relazione che giustifichi le diverse tipologie di materiali da utilizzare per le tubazioni»;

Vista la nota n. 11323., in data 30 luglio 1996, con cui l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha trasmesso all'ufficio del commissario governativo una copia del progetto dell'opera di che trattasi, unitamente al citato voto favorevole del comitato tecnico amministrativo regionale n. 243;

Atteso che l'assessorato della difesa dell'ambiente con nota n. 23781 del 5 agosto 1996 ha trasmesso la documentazione integrativa sollecitata dal CTAR;

Ritenuto di dover approvare il progetto dell'opera di che trattasi per l'importo complessivo di L. 14.800.000.000, sul quale ha espresso il proprio parere il CTAR con voto n. 243 del 10 luglio 1996;

Atteso pertanto, che all'approvazione del progetto in parola provvede il commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, trattandosi di opera finanziata con i fondi messi a disposizione del commissario con la citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 all'art. 6, secondo comma, lettera *c)*;

Atteso pertanto, che su proposta del sub-commissario governativo deve provvedersi all'approvazione del progetto dell'intervento sopra citato e, nel contempo, all'affidamento della realizzazione all'E.S.A.F previsto dal programma operativo secondo stralcio, quale attuatore dell'intervento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere del comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale 24/87 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, e su proposta del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda, è approvato: il progetto dei lavori di «Costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu» dell'importo complessivo di L. 14.800.000.000 così ripartito:

A) Lavori a base d'asta	L.	11.881.632.569
B) Somme a disposizione:		
imprevisti	L.	55.009.081
oneri di gestione	»	500.000.000
spese generali	»	745.195.093
I.V.A. 10% di *A)*	»	1.188.163.257
espropriazioni	»	430.000.000
	L.	2.918.367.431
Importo del progetto	L.	14.800.000.000

2. I lavori di cui al progetto «definitivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 12;

espropriazioni: compimento entro mesi 36;

lavori: inizio entro mesi 8;

lavori: compimento entro mesi 24.

4. Essendo le opere del 1° lotto dell'intervento, ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'E.S.A.F, dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, terzo e quarto comma e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Affidamento all'Ente attuatore e finanziamento

1. L'E.S.A.F è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma primo, secondo periodo, di attuare il 1° lotto dell'intervento «Costruzione

dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu» secondo il progetto approvato con la presente ordinanza, provvedendo all'espletamento delle procedure di appalto dell'intervento stesso.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente pro-tempore dell'E.S.A.F dott. Antonio Demuro è nominato sub-commissario governativo delegato all'attuazione dell'intervento sopra citato, con le modalità indicate nella presente ordinanza, nonché, per l'effetto, titolare della contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, n. 1713/3.

3. Per l'esecuzione delle opere predette è a disposizione, nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica», l'importo globale di L. 14.800.000.000.

4. La somma di L. 14.800.000.000, relativa all'intervento in argomento, verrà impegnata sul bilancio della contabilità speciale n. 1690/3, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione commissariale.

5. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto, ivi compresi gli oneri conseguenti al pagamento delle indennità da corrispondere al personale incaricato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, primo, secondo e terzo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995 e all'art. 5, quarto e quinto comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996.

6. L'articolazione dell'importo pari a lire 14.800.000.000, nelle voci per lavori a base d'asta, per eventuali forniture e somministrazioni, eventuali espropriazioni, imprevisti, spese generali ed I.V.A., è definita nel seguente modo:

A) Lavori a base d'asta	L.	11.881.632.569
B) Somme a disposizione:		
imprevisti	L.	55.009.081
oneri di gestione	»	500.000.000
spese generali	»	745.195.093
I.V.A. 10% di *A*	»	1.188.163.257
espropriazioni	»	430.000.000
	L.	2.918.367.431
Importo del progetto	L.	14.800.000.000

7. Le prestazioni svolte dall'E.S.A.F in esecuzione del presente affidamento, comprese la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi, tutte le indennità commissariali e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della giunta regionale 19 settembre 1986, n. 97 in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, al lordo delle eventuali somme da erogare per I.V.A., nella misura dovuta per legge.

8. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori.

9. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

10. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione automatica dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

11. Resta a carico dell'E.S.A.F ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata all'E.S.A.F stesso a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

12. Resta ugualmente a carico dell'E.S.A.F ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)* della legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico di ciascun lotto, di cui al presente affidamento o come variato ai sensi del precedente ottavo comma, per qualsiasi motivo determinato resterà a carico dell'E.S.A.F che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

14. L'importo gobale di L. 14.800.000.000, relativo alla realizzazione dell'intervento denominato costruzione dell'impianto di depurazione centralizzata al servizio dei comuni di Carbonia e San Giovanni Suergiu, verrà messo a disposizione dell'E.S.A.F sulla contabilità speciale di tesoreria, presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato di Cagliari n. 1713/3 con giroconti dalla contabilità speciale 1690/3, nel seguente modo:

L. 3.700.000.000 con atto di determinazione commissariale immediatamente successivo all'emanazione della presente ordinanza;

L. 4.440.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 2.960.000.000;

L. 4.440.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 7.400.000.000;

L. 2.220.000.000 per spese sostenute nella misura di L. 11.840.000.000.

15. Gli importi delle spese sostenute sono certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal presidente dell'E.S.A.F, corredate da idonea documentazione.

16. Le somme a disposizione dell'E.S.A.F sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente dell'E.S.A.F, in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

17. L'E.S.A.F, con atti a firma del suo presidente pro-tempore, nella sua qualità di sub-commissario delegato per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, e, per l'effetto, titolare della contabilità speciale n. 1713/3 presenterà direttamente alla ragioneria regionale dello Stato in Cagliari, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato, dandone contemporaneamente comunicazione al commissario.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. L'E.S.A.F realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

2. Tutti gli atti posti in essere dall'E.S.A.F per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'E.S.A.F stesso.

3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto, l'E.S.A.F dovrà assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'E.S.A.F dovrà assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nulla-osta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori.

5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'E.S.A.F dovrà, inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, acquisendo agli atti il relativo «certificato di verificazione del progetto».

6. L'E.S.A.F salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovrà, altresì, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalità previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'albo nazionale costruttori o all'albo regionale appaltatori della regione Sardegna.

7. L'E.S.A.F è tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

8. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'E.S.A.F, nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'E.S.A.F medesimo.

9. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del sub-commissario governativo per l'emergenza idrica.

10. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'E.S.A.F.

11. Le opere attuate dall'E.S.A.F saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, (legge finanziaria regionale 1989).

12. In relazione alle finalità emergenziali dell'intervento, è fatto obbligo all'E.S.A.F di avviare con immediatezza le procedure di gara.

13. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge.

14. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal commissario, è l'E.S.A.F, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

15. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'E.S.A.F e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo tecnico ed amministrativo delle opere e di quant'altro occorra, oggetto del presente affidamento, verrà effettuato, ai sensi delle vigenti disposizioni, dal collaudatore unico e/o dalla commissione di collaudatori, nominati dall'E.S.A.F su designazione del sub-commissario, l'assessore regionale dei lavori pubblici, prof. Paolo Fadda.

2. Tutte le spese e gli oneri inerenti al collaudo delle opere, ivi compresi quelli afferenti l'eventuale collaudo statico, sono a carico dell'E.S.A.F.

3. La designazione del collaudatore e/o della commissione di collaudatori, verrà effettuata e comunicata con immediatezza dal sub-commissario all'E.S.A.F che provvederà agli adempimenti conseguenti.

4. All'occorrenza, il collaudatore e/o la commissione di collaudatori sottoporranno le opere e quant'altro occorra, a visite ed accertamenti anche in corso d'opera.

5. Le opere saranno comunque sottoposte a collaudo e certificazione definitiva entro i termini contrattuali, a partire dalla data di ultimazione dei lavori, e l'E.S.A.F è tenuto a comunicare tempestivamente al commissario l'inizio delle operazioni.

6. Intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'E.S.A.F ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al collaudo stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'E.S.A.F agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. L'E.S.A.F è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'E.S.A.F incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove l'E.S.A.F, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'E.S.A.F le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'E.S.A.F medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennità espropriative e accessori, alle restanti attività e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'E.S.A.F che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facoltà di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'E.S.A.F altro ente o amministrazione.

9. In conseguenza l'E.S.A.F si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro E.S.A.F o «Amministrazione» nei contratti stessi.

10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'E.S.A.F di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvederà alla omologazione degli atti di contabilità finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e l'E.S.A.F, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo l'E.S.A.F, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. L' E.S.A.F non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

96A5556

ORDINANZA 9 agosto 1996.

Programma di opere commissariali e di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna (anno 1995). Terzo stralcio operativo.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Visto il decreto interministeriale lavori pubblici e ambiente n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995, con il quale è stata nominata la commissione scientifica di cui all'art. 7 della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con il compito di coadiuvare il commissario delegato fornendo un valido supporto tecnico-scientifico al fine di assicurare la pianificazione degli interventi nella fase di emergenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il commissario governativo è stato delegato a definire, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, intervenuta in data 7 luglio 1995, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Atteso che con ordinanza del commissario governativo n. 7/95, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409, il sub-commissario governativo, è stato delegato fra l'altro, ad esercitare funzioni di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Atteso che il commissario governativo, su proposta del sub-commissario, con nota n. 67 del 6 settembre 1995 ha trasmesso, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, il programma di interventi ai competenti organi ministeriali, ai fini della preventiva presa d'atto, ed al C.I.P.E., per la prevista informativa, comprensivo degli interventi da finanziare con i fondi di cui all'art. 6 dell'ordinanza stessa e recante l'individuazione di altri interventi, finanziati con fondi diversi, ritenuti complementari, per finalità, con le opere di programmazione commissariale;

Atteso che con nota n. 168 in data 23 ottobre 1995, il commissario governativo ha aggregato, ai fini della presa d'atto ministeriale, gli interventi previsti dal programma presentato da finanziarsi con i fondi di cui all'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995 distinguendoli nelle sottoelencate tabelle:

TABELLA *A)*

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 - art. 6, comma 2, lettera *a):* fondi statali e delibera CIPE 26 giugno 1995, lire 114,00 miliardi.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 - art. 6, comma 2, lettera *a),* e delibera CIPE 26 giugno 1995: compartecipazionecon fondi regionali, lire 108,50 miliardi.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 - art. 6, comma 2, lettera *a),* e delibera CIPE 26 giugno 1995: compartecipazione con fondi privati, lire 152,60 miliardi.

TABELLA *B)*

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 - art. 6, comma 2, lettera *c)* fondi statali Ministero ambiente, lire 22,00 miliardi.

TABELLA *C)*

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95 - art. 6, comma 2, lettera *b),* fondi regionali, lire 30,00 miliardi;

Atteso che con nota n. 241 del 6 novembre 1995 il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente ha espresso la presa d'atto sul predetto primo stralcio del programma commissariale, dando incarico al commissario governativo di demandare alla commissione scientifica, nel frattempo costituita ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, con decreto interministeriale n. 8443/24/2 dell'11 ottobre 1995 ed insediatasi presso l'ufficio del commissario stesso su sua convocazione, in data 13 novembre 1995, la valutazione in ordine alla realizzabilità degli interventi programmati nei tempi previsti dall'ordinanza stessa;

Atteso che con nota n. 46805/oo.pp./s.acque del 15 novembre 1995, anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento protezione civile ha espresso del pari la propria presa d'atto sul medesimo primo stralcio del programma presentato, dando anch'essa il medesimo incarico al commissario governativo di demandare alla commissione scientifica predetta, la valutazione in ordine alla realizzabilità degli interventi programmati nei tempi previsti dall'ordinanza;

Atteso che la commissione predetta, a conclusione dei suoi lavori ha predisposto, nella seduta del 5 dicembre 1995 una relazione informativa al commissario governativo;

Atteso che la commissione, con tale relazione, ha allora fornito alla valutazione da parte del commissario e del sub-commissario utili indicazioni di carattere generale per il prosieguo dell'attività di programmazione degli interventi necessari al superamento dell'emergenza;

Atteso che con il predetto documento la commissione ha espresso parere favorevole con riguardo a tutti gli interventi elencati nelle tabelle *A), B)* e *C)* allegate alla nota sopraindicata, ad eccezione del n. 36 [Tabella *A)* - Ripristino e adeguamento impianto di potabilizzazione di Quartu S.E.] ritenuto non necessario in relazione

all'attuazione dell'intervento n. 5 [Tabella *A)* - Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo S. Pietro] considerato sufficiente nel medio periodo a soddisfare i fabbisogni di tutti i comuni della zona e ad eccezione del n. 26 [Tabella *B)* - Utilizzo acque reflue di Carbonia per usi industriali] sulla cui complessiva articolazione aveva, al tempo, ancora in corso approfondimenti in relazione ad interventi correlati, previsti nel Sulcis, a valere su altre linee di finanziamento del Ministero dell'ambiente;

Atteso che, con riferimento ad alcuni interventi la commissione stessa ha allora formulato suggerimenti tecnici in specie per rendere compatibili i tempi di attuazione degli interventi stessi con la situazione di emergenza e ad accrescerne la finalizzazione al suo superamento;

Atteso che con ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, su proposta del sub-commissario governativo è stato reso operativo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995» recante, tra l'altro, l'elencazione degli interventi da realizzare, le relative fonti di finanziamento, le schede descrittive degli interventi stessi con le relative specifiche di realizzazione, nonché l'individuazione di procedure attuative;

Atteso che la commissione scientifica sopra citata, successivamente al 5 dicembre 1995, ha proseguito i suoi lavori con la conclusione dell'esame dell'intervento n. 26 della tabella *B)*, allegata alla predetta nota n. 168 del 23 ottobre 1995 «Utilizzo acque reflue di Carbonia per usi industriali» esprimendosi favorevolmente al riguardo dell'intervento stesso;

Atteso che con ordinanza n. 42 del 20 maggio 1996, del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, su proposta del sub-commissario governativo è stato reso operativo il «Programma di opere commissariali e di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna (anno 1995): secondo stralcio operativo» a completamento del quadro degli interventi di cui alle più volte citate tabelle *A)*, *B)* e *C)*;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1996, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui, con il limite massimo di 300 miliardi, alla regione Sardegna od ai suoi enti strumentali, per la realizzazione degli interventi programmati dal commissario governativo, e su richiesta di quest'ultimo;

Atteso che la suddetta ordinanza prevede, per la concessione dei mutui, la prestazione di una garanzia da parte della regione Sardegna;

Atteso che la giunta regionale, con deliberazione n. 33/31 del 30 luglio 1996 ha approvato, per la proposizione al consiglio regionale, un emendamento al disegno di legge regionale «Garanzia sussidiaria della regione in materia di interventi nel settore idrico» approvato dalla stessa giunta con deliberazione n. 18/54 dell'8 maggio 1996, con il quale si autorizza la contrazione di mutui per infrastrutture nel settore idrico, programmate dal commissario governativo per l'emergenza idrica, per un importo massimo di L. 180.000.000.000;

Atteso che il medesimo emendamento al citato disegno di decreto-legge prevede che gli interessi di preammortamento e le annualità di ammortamento vengano garantite dalla regione mediante l'iscrizione nei propri bilanci di previsione, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti;

Atteso che nei predetti primo e secondo stralcio operativo sono compresi alcuni interventi da finanziarsi con capitale privato;

Atteso che tra questi è compreso anche l'intervento n. 63/S7 «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga», già previsto dal primo stralcio operativo del programma di opere commissariali, il cui avvio per la parte da finanziare con i fondi di cui alla lettera *a)* dell'art. 6, secondo comma dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, e per la parte da finanziarsi con capitale privato, è stato sospeso nel secondo stralcio, in quanto in corso l'individuazione linee finanziarie esclusivamente pubbliche ricomprendenti l'intera opera, come suggerito dalla commissione scientifica;

Atteso che la mancanza di un regime tariffario governato rende l'attivazione di strumenti di finanziamento a partecipazione privata particolarmente complessa e di non sicura attuabilità nei tempi necessari a prevenire nuove situazioni emergenziali;

Atteso che la possibilità di contrarre mutui a tasso agevolato con la Cassa depositi e prestiti garantisce la realizzazione di tali interventi con la dovuta urgenza, anche in conseguenza della specificità sopraindicata, che rende per gli interventi stessi non perfettamente adeguato lo strumento del finanziamento privato;

Atteso inoltre che il ricorso ai mutui della Cassa depositi e prestiti consente un rilevante risparmio di risorse rispetto al ricorso al credito ordinario;

Riconosciuta pertanto l'opportunità di convertire la previsione di finanziamento privato, prevista nei precedenti primo e secondo stralcio con la previsione di finanziamento pubblico mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti da parte degli enti attuatori e con garanzia della regione;

Atteso che anche la commissione scientifica, nella riunione del 12 luglio 1996, ha espresso l'avviso di modificare la previsione di finanziamento privato degli interventi con la previsione di finanziamento pubblico mediante ricorso ai mutui della Cassa depositi e prestiti;

Ritenuto di dover modificare la previsione di finanziamento privato prevista nel primo e secondo stralcio operativo con finanziamento mediante mutui della Cassa depositi e prestiti;

Ordina:

È reso esecutivo il «Programma di opere commissariali e di interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - Terzo stralcio operativo», allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante e sostanziale con le modalità ed alle condizioni nello stesso indicate.

Restano ferme le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1996 e n. 42 del 20 maggio 1996 per quanto non modificato dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza e il programma reso esecutivo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e sul Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

---

1 - IL TERZO STRALCIO OPERATIVO DEL PROGRAMMA DI OPERE COMMISSARIALI

Con ordinanze commissariali n. 25 del 30 dicembre 1995 e n. 42 del 20 maggio 1996, su proposta del subcommissario, sono stati approvati e resi esecutivi il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo e secondo stralcio operativo» quale specifico adempimento attuativo della più ampia delega attribuita con ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, dal Presidente del Consiglio dei Ministri al presidente della giunta regionale, all'uopo nominato commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Essi non hanno ricompreso tutti gli interventi in corso di realizzazione o da realizzare, finalizzati o comunque utili per il superamento dell'emergenza e la sua futura prevenzione, ma solo gli interventi programmati a valere sulle risorse finanziarie statali e regionali specificatamente indicate all'art. 6 dell'ordinanza P.C. n. 2409/1995 e messe a diretta disposizione del commissario governativo.

Nel suddetto primo stralcio operativo sono stati inoltre inseriti per la loro particolare connessione con il programma stesso, fra le opere commissariali, anche alcuni interventi da realizzarsi mediante l'attivazione di finanziamenti privati, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (legge Galli), mediante al'affidamento, a seguito di apposita gara d'appalto, del servizio idrico integrato ai soggetti che si sarebbero occupati anche della realizzazione degli interventi stessi.

Il corrispettivo del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 13 della citata legge 36/1994, è costituito dalla tariffa, per la determinazione della quale, il medesimo art. 13 prevede l'elaborazione di un metodo normalizzato che consenta di definire le componenti di costo.

Poiché allo stato attuale il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento è ancora in fase di studio, l'attivazione di finanziamenti privati per la realizzazione degli interventi previsti nel programma e l'affidamento del servizio idrico integrato, si presenta particolarmente complessa e non compatibile con i tempi necessari ad attuare gli interventi indispensabili alla prevenzione di nuove situazioni di emergenza.

L'emanazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, che prevede la possibilità per la regione Sardegna e per gli enti strumentali, di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, per un importo massimo di L. 300 miliardi, consente di modificare la previsione finanziaria degli interventi a partecipazione privata, e maggiore certezza dei tempi di compiuta attuazione degli interventi medesimi.

Inoltre consente alla pubblica amministrazione di realizzare un notevole risparmio sui costi di realizzazione rispetto al ricorso al credito ordinario, con anche intermediazione privata.

Poiché, come raccomandato dalla commissione scientifica, l'intervento «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga», è realizzabile in tutte le sue parti con finanziamento pubblico, può essere avviata anche la parte dell'intervento il cui finanziamento è stato programmato a valere sui fondi di cui all'art. 6, lettera *a)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995.

Nell'allegato A del presente documento, è stato riportato l'elenco completo delle opere commissariali già previste nel primo e secondo stralcio, con l'aggiornamento concernente la linea di finanziamento prevista. Gli aggiornamenti sono evidenziati in grassetto.

2 - L'OPERATIVITÀ E L'EFFICACIA DEL TERZO STRALCIO OPERATIVO DEL PROGRAMMA

Per quanto attiene all'operatività ed all'efficacia del terzo stralcio operativo del programma, restano ferme le disposizioni contenute nei documenti relativi al primo e secondo stralcio operativo (ordinanze commissariali n. 25 del 30 dicembre 1995 e n. 42 del 30 maggio 1996).

Per quanto attiene agli interventi il cui finanziamento è previsto mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, gli stessi assumono operatività attuativa a far data dall'entrata in vigore della legge regionale, il cui disegno è stato approvato dalla giunta regionale in data 30 luglio 1996 con deliberazione 33/31, con la quale viene autorizzata la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti, da parte della regione e degli enti strumentali della regione stessa, con garanzia della regione medesima, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996.

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI OPERE COMMISSARIALI E DI INTERVENTI
PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA (Anno 1995)

Terzo stralcio operativo (1)

Opere commissariali - Riepilogo primo, secondo e terzo stralcio operativo

TAB		FONTE FINANZIARIA	Importi		TOT
Tab. A	1	Ordinanza	114.00	Mld	
"	2	Bilancio Regionale (compartecipaz. finanz. al programma)	118.00	Mld	
"	3	**Mutui Cassa Depositi e Prestiti**	153.00	Mld	
		TOTALE TAB. A		Mld	385.00
Tab. B		Fonte Ministero Ambiente (indicata in ordinanza)		Mld	22.00
Tab.C		Fonte Bilancio Regionale (indicata in ordinanza)		Mld	30.00

La tabella A) prevede 7 interventi.
La tabella B) prevede 2 interventi
La tabella C) prevede 31 interventi

Il numero totale di interventi previsti é 40 per un costo complessivo di Lire <u>437,00 Miliardi</u>

Nelle tabelle che seguono sono anche indicati, per ciascun intervento:

il numero progressivo originariamente assegnato all'intervento nel Programma generale e il numero progressivo assegnato all'intervento nel presente Programma

il codice della zona idrografica in cui é previsto l'intervento
il codice di riferimento finanziario
il titolo dell'intervento
il codice della tipologia dell'intervento
l'importo in Miliardi di Lire
l'Ente attuatore dell'intervento

(1) Le integrazioni e gli aggiornamenti al primo e secondo stralcio, recate dal presente stralcio operativo sono evidenziate in grassetto.

TABELLA *A*

Progetto Obiettiv	Codic Zona Idrog.	Titolo	Codice Finanz.	Cod Tip.	Importo in mld	Ente Attuatore
2/S1	VII	Collegamento dai Serbatoi del Medio Flumendosa agli impianti di CA	C.D.P.	1 04	100.00	E A.F
3/S2	VII	Collegamento impianto reflui Is Arenas a serbatoio Simbirizzi	O1	2.01	20 00	E.A F
4/S3	VII	Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa Campidano	O1	1 04	50.00	E.A.F.
5/S4	VII	Raddoppio dell'impianto di potabilizzazione di Settimo San Pietro	C.D.P	1 04	25.00	E.A.F.
8/S5	VII	Derivazione acque del basso Flumendosa ed adduzione al Mulargia	R4	1.03	100.00	E.A.F.
59/S6	VII	Mappatura e ricerca perdite area vasta di Cagliari	O1	1.05	14 00	LL PP
63/S7	III	Captaz. deflussi basso Temo, pompagg e mandata al Temo Cuga	O1-R2-C.D.P	1.03	30+18+28	CO.BO 1
		TOTALE			385 00	

TABELLA *B*

Progetto Obiettiv	Codice Zona Idrog.	Titolo	Codice Finanz.	Cod Tip	Importo in mld	Ente Attuatore
26/IIS	I	Costruz.imp. depurazi central comuni Carbonia e S.G Sucrgiu	A1	2.01	14 80	E S.A.F.
27/S8	I	Schema 45 Sulcis-Nord. Rifacimento condotta Carbonia - Portoscuso	A1	1 04	7.20	E S.A.F
		TOTALE			22 00	

TABELLA *C*

Progetto Obiettiv	Codic Zona Idrog	Titolo	Codice Finanz.	Cod Tip	Importo in mld	Ente Attuatore
6/S9	VII	Raddoppio della premente impianto sollevamento Simbirizzi	R1	1.04	2,00	E.A.F.
7/S10	VII	Recupero acque morte del lago Mulargia	R1	1.04	2.00	E A F.
10/S11	VII	Acquedotto sud-occidentale. Rifacimento condotte	R1	1.04	2.50	E.S A.F
11/S12	VII	Acquedotto sud-occidentale. Impianto potabilizzazione	R1	1.04	1,70	E.S.A.F.
12/S13	VII	Acquedotto sud-orientale . Realizzazione allacci	R1	1.04	1,20	E S.A.F.
13/S14	V	Rifacimento condotte per Agrustos Budoni	R1	1.04	3,00	E.S.A F.
14/S15	III	Schema n. 7 Bidighinzu. Diramazione per Ossi	R1	1.04	0,80	E S.A F
15/S16	VI	Schema n. 26 Bacu Turbina sostituzione diramazione Girasole	R1	1.04	0,45	E S A.F.
16/S17	VII	Schema n. 38 Villacidro. Adeguamento impianto potabilizzazione	R1	1.04	0,60	E.S.A.F.
17/S18	I	Schema n. 45. Sostituz. condotta da Caput Acquas-Villamassargia	R1	1.04	0,40	E.S.A.F.
18/S19	II	Schema n 33 Laconi. Sostituzione condotta da sorgenti per Laconi	R1	1 04	0,75	E.S.A.F.
19/S20	II	Acquedotto S'Ena Ruja. Sostituzione parziale condotta	R1	1.04	0,40	E.S.A.F.
20/S21	II	Sostituzione condotta pozzi Masongiu per integraz. Bau Pirastu	R1	1.04	1,50	E S A.F.
21/S22	I - VII	Insonorizzazione dei dissalatori esistenti a Carloforte e Villasimius	R1	2.04	0.30+0 30	E.S A.F.
22/S23	I	Opere civili nuovo impianto dissalazione Portoscuso	R1	2.04	1,53	E.S A.F.
23/S24	II	Alimentazione acquedotto Mandrainas da Sili	R1	1.04	0,77	E S.A F.
37/S25	I	Ricerca acque sotterranee Sulcis	R1	1.06	1,00	PRO MI.
38/S26	III	Collegamento serbatoio Surigheddu acquedottistico costa nord-occ.	R1	1 04	0,70	CO.BO1
39/S27a	VI	Ripristino della traversa Rio Foddeddu e opere connesse	R1	1.01	0.55	CO BO2
39/S27b	VI	Colleg.potabil."Monte Attu"vasconi N.I.Tortoli-Arbatax	R1	1.01	0.80	CO.BO2
39/S27c	VI	Adeguamento e ampliam. vasconi N I. Tortoli-Arbatax	R1	1.01	0.50	CO.IN.
39/S27d	VI	Rifacim condotta approvvigionam. cartiera dai vasconi N I.	R1	1 01	0 60	CO IN.
39/S27e	VI	Completamento rete idrica N I Tortoli-Arbatax	R 1	1 01	0 25	CO.IN.
40/S28	I	Derivazione acque miniera san Benedetto	R1	1.06	0.10	CO.BO3
41/S29	I	Risanamento traversa sul Rio Mannu di Flumінimaggiore	R1	1 03	0,15	CO BO3
42/S30	VII	Rifacimento rete idrica comune di Samassi III lotto	R1	1 04	1,50	COM1.
43/S31	IV	Potenziamento acquedotto di Vignola	R1	1 04	0,45	COM 2
44/S32	III	Completamento riordino e normalizzazione rete idrica Porto Torres	R1	1 04	2,00	COM 3
45/S33	VII	Completamento rete idrica Barrali	R1	1 04	0,40	COM 4
46/S34	II	Adeguamento acquedotto comune di Illorai	R1	1.04	0,30	COM 5
65/S35	III	Recupero acque morte Temo a Monteleone Roccadoria	R1	1 04	0,50	CO BO1
		TOTALE			30 00	

ALLEGATO *B*

TABELLA CODICI DESCRITTIVI

CODICI PER ENTE ATTUATORE

ENTE	*COD.*
Assessorato dei Lavori Pubblici	LL.PP.
Ente Autonomo del Flumendosa	E.A.F.
Ente Sardo Acquedotti e Fognature	E.S.A.F.
PROGEMISA	PRO.MI.
Consorzio di Bonifica della Nurra	CO.BO.1
Consorzio di Bonifica di Tortolì	CO.BO.2
Consorzio di Bonifica del Cixerri	CO.BO.3
Consorzio Nucleo di Industrializzazione di Tortolì Arbatax	CO.IN
Consorzio per l'Acquedotto sul Rio Govossai	CO.ACQ.
Comune di Samassi	COM.1
Comune di Trinità d'Agultu	COM.2
Comune di Portotorres	COM.3
Comune di Barrali	COM.4
Comune di Illorai	COM.5

CODICI PER ZONE IDROGRAFICHE

ZONA IDROGRAFICA	*COD.*
SULCIS	I
TIRSO	II
COGHINAS,MANNU,TEMO	III
LISCIA	IV
POSADA,CEDRINO	V
SUD-ORIENTALE	VI
FLUMENDOSA,CAMPIDANO,CIXERRI	VII

CODICI PER CAPITOLO FINANZIARIO

FONTE FINANZIARIA	*Capitolo*	*IMPORTO in mld*	*COD.*
Ordinanza Protezione Civile		114.00	01
Bilancio Regionale	08035-13	30.00	R1
" "	08029-05	18.00	R2
" "	08069-11	100.00	R4
Ministero dell'Ambiente		22.00	A1
Mutui Cassa Depositi e Prestiti		153.00	C.D.P.
TOTALE		437.00	

CODICI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

A) Risorse tradizionali

cod. 1.01	Completamento degli sbarramenti in corso di costruzione e di nuova costruzione;
cod. 1.02	Ripristino della piena efficienza degli invasi in esercizio;
cod. 1.03	Captazione di deflussi attualmente non utilizzati ed immissione degli stessi nei grandi invasi esistenti o di imminente entrata in esercizio;
cod. 1.04	Interventi sui grandi schemi idrici finalizzati alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e drastica riduzione delle perdite;
cod. 1.05	Ricerca ed eliminazione delle perdite di rete di distribuzione;
cod. 1:06	Acque sotterranee.

B) Risorse non tradizionali

cod. 2.01	Recupero ad uso irriguo e/o industriale delle acque reflue dei principali agglomerati urbani;.
cod. 2.02	Recupero e riciclo dei reflui industriali;
cod.2.03	Riesame ed eventuale sperimentazione sul campo della pioggia artificiale
cod. 2.04	Dissalazione dell'acqua di mare.

ALLEGATO *C*

TABELLA FONTI FINANZIARIE

(in mld di Lire)

ZONA	N° PR	O1	R1	R2	R4	A1	C.D.P.	TOT
I	6		3.48			22.00		10.68
II	5		3.72					3.72
III	5	30.00	4.00	18.00			28.00	80.00
IV	1		0.45					0.45
V	1		3.00					3.00
VI	2		3.15					3.15
VII	15	84.00	12.20		100.00		125.00	321.20
TOT	35	114.00	30.00	18.00	100.00	22.00	153.00	437.00

96A5555

ORDINANZA 9 agosto 1996

Vincolo per uso idropotabile di risorsa idrica disponibile nell'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni.

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Atteso che l'acquedotto «Villacidro», schema n. 38 N.P.R.G. presenta gravi problemi di funzionamento a causa della riduzione, nel periodo estivo, degli apporti dall'attuale canale di approvvigionamento;

Atteso che la portata necessaria a garantire il corretto funzionamento dell'acquedotto «Villacidro», schema n. 38 N.P.R.G. può essere garantita, solo dall'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni;

Atteso che la mancanza di alimentazione determinerebbe gravi disagi per l'approvvigionamento idropotabile dei numerosi centri serviti (Guspini, Arbus, Villacidro, Gonnosfanadiga, Vallermosa, Sardara e S. Gavino);

Atteso che le risorse disponibili nell'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni sono state valutate al 31 luglio 1996 in 9,168 milioni di mc;

Atteso che sono state stimate in 1,570 milioni di mc le risorse necessarie per garantire, per un periodo di novanta giorni, l'approvvigionamento idropotabile della zona servita dallo schema n. 38;

Atteso che, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, «Disposizioni in materia di risorse idriche» deve essere data priorità assoluta agli usi dell'acqua per il consumo umano;

Ritenuto di dover provvedere conformemente alla proposta dell'assessore regionale dei lavori pubblici, sub-commissario delegato;

Dispone con decorrenza immediata:

Art. 1.

Il quantitativo di 1.570 milioni di mc di risorsa idrica disponibile nell'invaso di Monte Arbus sul Rio Leni è vincolato per uso idropotabile per un periodo di novanta giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza.

Art. 2.

Il consorzio di bonifica della Sardegna meridionale è autorizzato ad erogare, dall'invaso di Rio Leni, a favore dell'E.S.A.F., per uso idropotabile, il quantitativo di risorsa idrica sopra indicato.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Il commissario governativo
PALOMBA

Il sub-commissario governativo proponente
FADDA

96A5557

UNIVERSITÀ «CA' FOSCARI» DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 2 agosto 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936 n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995 e 16 febbraio 1996 concernenti «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica industriale»;

Viste le delibere con le quali il consiglio di facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella seduta del 19 marzo 1996 ed il senato accademico nella seduta del 19 settembre 1995 hanno deliberato le modifiche di statuto, ora regolamento didattico di Ateneo, concernenti le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in chimica industriale;

Visto il parere favorevole alle modificazioni espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 13 giugno 1996, condizionato però al recepimento da parte dell'Ateneo della «errata» fatta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relativamente alla tabella del suddetto corso di laurea.

Visto il recepimento di dette osservazioni da parte del consiglio di facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali nella seduta del 20 giugno 1996 e del senato accademico nella seduta del 16 luglio 1996.

Decreta:

Il regolamento didattico di Ateneo dell'Università «Ca' Foscari» di Venezia è modificato come segue:

Art. 1.

Gli articoli concernenti l'ordinamento del corso di laurea in chimica industriale sono sostituiti dai seguenti:

CORSO DI LAUREA IN CHIMICA INDUSTRIALE

ACCESSO AL CORSO DI LAUREA

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

DURATA ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO

La durata degli studi del corso di laurea in chimica industriale è fissata in cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti piu' specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo, di cui al successivo articolo dal titolo «Articolazione del corso».

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

L'attività didattico-formativa, comporterà un totale di almeno duecentoventi ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoquaranta ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività pratica può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nel successivo articolo dal titolo «Articolazione del corso».

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche. Il corso di insegnamento è di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e di almeno novanta ore di attività didattiche. Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di due moduli didattici coordinati impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche, possono accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si farà ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali tra 24 e 28.

Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica industriale, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che può anche essere svolto, con l'accordo del consiglio del corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al terzo comma del presente articolo.

REGOLAMENTO DI ATENEO

Le facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'articolo dal titolo «Articolazione del corso».

MANIFESTO DEGLI STUDI

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo articolo dal titolo «Articolazione del corso»;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi affini.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI LAUREA

Triennio di base.

Area A - Matematica

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei settori: A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A.

Area B - Fisica

Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprietà fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio.

Area C - Chimica

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali.

Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quanto-meccanica; relazioni fra struttura e proprietà; chimica degli elementi negli stati d'ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi.

Lo studente deve acquisire gli strumenti fondamentali per affrontare problematiche di natura tecnologica ed industriale quali: bilanci integrali di materia ed energia; catalisi industriale; criteri di condotta delle reazioni industriali e principi di funzionamento dei reattori chimici; trasporto di calore e di materia ed elementi di meccanica dei fluidi; principali metodi di separazione fisica (elementi di progettazione, verifica e criteri di scelta); basi economiche dell'industria chimica; impatto ambientale dell'industria chimica e di processo; criteri di sicurezza nell'industria chimica.

Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprietà. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovrà essere in grado di comprendere i meccanismi dei fenomeni biologici.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 4 nel settore C01A;

n. 4 nel settore C02X;

n. 4 nel settore C03X;

n. 4 nel settore C04X-I15C;

n. 4 nel settore C05X;

Delle venti annualità almeno otto saranno di laboratorio; n. 1 nel settore E05A.

Biennio di indirizzo.

È consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro devono essere sostenuti prima di quelli del biennio.

L'Università può inserire uno o più indirizzi, fino ad un massimo di quattro, tenendo conto della richiesta del mondo del lavoro, della disponibilità effettiva di docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea, scegliendoli tra quelli sottoindicati o indicandone di nuovi in base ad esigenze ed esperienze specifiche e locali.

In quest'ultimo caso l'organizzazione degli studi ed il numero degli insegnamenti e degli esami dovranno essere analoghi a quelli degli indirizzi sotto riportati.

Gli indirizzi prescelti sono i seguenti:

ricerca e sviluppo dei processi;

ricerca e sviluppo dei materiali;

ricerca e sviluppo dei prodotti;

biotecnologie industriali.

Sono obbligatorie le seguenti annualità, comuni a tutti gli indirizzi:

n. 3 nei settori C04X, I15C,

delle quali almeno una di laboratorio.

Gli indirizzi prevedono, inoltre, sei annualità da scegliere tra quelli attivati nell'Università e presenti o nei settori scientifico-disciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E, I, K, o nei settori F22A, F22C, G07A, G08A, G08B, P02C, N02X, N03X, N05X.

Venezia, 2 agosto 1996

Il rettore: COSTA

96A5545

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 45ª seduta pubblica per lunedì 2 settembre 1996, alle ore 16,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

96A5625

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 41/1996 del 30 luglio 1996

Specialità: XENETIX - Iobitridolo soluzione iniettabile.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Xenetix nelle forme e confezioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratoire Guerbet, 16-24 rue Jean Chaptal, 93600 Aulnay Sous Bois - Francia. Rappresentante in Italia: Farmades S.p.a., via di Tor Cervara, 282, Roma.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati dalla società Laboratoire Guerbet nello stabilimento sito in 16-24 rue Jean Chaptal, 93600 Aulnay Sous Bois - Francia.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Xenetix 250 - 1 flacone da 50 ml, A.I.C. n. 032830010 (in base 10) 0Z9WKU (in base 32); classe a/H, prezzo L. 67.500;

Xenetix 250 - 1 flacone da 50 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830059 (in base 10) 0Z9WMC (in base 32); classe a/H, prezzo L. 67.500;

Xenetix 250 - 1 flacone da 100 ml, A.I.C. n. 032830022 (in base 10) 0Z9WL6 (in base 32); classe a/H, prezzo L. 135.000;

Xenetix 250 - 1 flacone da 200 ml, A.I.C. n. 032830034 (in base 10) 0Z9WLL (in base 32); classe a/H, prezzo L. 270.000;

Xenetix 250 - 1 flacone da 500 ml, A.I.C. n. 032830046 (in base 10) 0Z9WLY (in base 32); classe a/H, prezzo L. 675.000;

Xenetix 300 - 1 flacone da 20 ml, A.I.C. n. 032830073 (in base 10) 0Z9WMT (in base 32); classe a/H, prezzo L. 31.940;

Xenetix 300 - 1 flacone da 50 ml, A.I.C. n. 032830085 (in base 10) 0Z9WN5 (in base 32); classe a/H, prezzo L. 81.000;

Xenetix 300 - 1 flacone da 50 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830135 (in base 10) 0Z9WPR (in base 32); classe a/H, prezzo L. 81.000;

Xenetix 300 - 1 flacone da 60 ml, A.I.C. n. 032830097 (in base 10) 0Z9WNK (in base 32); classe a/H, prezzo L. 97.200;

Xenetix 300 - 1 flacone da 60 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830147 (in base 10) 0Z9WQ3 (in base 32); classe a/H, prezzo L. 97.200;

Xenetix 300 - 1 flacone da 100 ml, A.I.C. n. 032830109 (in base 10) 0Z9WNX (in base 32); classe a/H, prezzo L. 159.700;

Xenetix 300 - 1 flacone da 150 ml, A.I.C. n. 032830111 (in base 10) 0Z9WNZ (in base 32); classe a/H, prezzo L. 243.000;

Xenetix 300 - 1 flacone da 200 ml, .I.C. n. 032830123 (in base 10) 0Z9WPC (in base 32); classe a/H, prezzo L. 319.400;

Xenetix 300 - 1 flacone da 500 ml, A.I.C. n. 032830061 (in base 10) 0Z9WMF (in base 32); classe a/H, prezzo L. 798.500;

Xenetix 350 - 1 flacone da 20 ml, A.I.C. n. 032830150 (in base 10) 0Z9WQ6 (in base 32); classe a/H, prezzo L. 34.840;

Xenetix 350 - 1 flacone da 50 ml, A.I.C. n. 032830162 (in base 10) 0Z9WQL (in base 32); classe a/H, prezzo L. 87.100;

Xenetix 350 - 1 flacone da 50 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830224 (in base 10) 0Z9WSJ (in base 32); classe a/H, prezzo L. 87.100;

Xenetix 350 - 1 flacone da 60 ml, A.I.C. n. 032830174 (in base 10) 0Z9WQY (in base 32); classe a/H, prezzo L. 104.520;

Xenetix 350 - 1 flacone da 60 ml + siringa e microperfusore, A.I.C. n. 032830236 (in base 10) 0Z9WSW (in base 32); classe a/H, prezzo L. 104.520;

Xenetix 350 - 1 flacone da 100 ml, A.I.C. n. 032830186 (in base 10) 0Z9WRB (in base 32); classe a/H, prezzo L. 174.200;

Xenetix 350 - 1 flacone da 150 ml, A.I.C. n. 032830198 (in base 10) 0Z9WRQ (in base 32); classe a/H, prezzo L. 261.300;

Xenetix 350 - 1 flacone da 200 ml, A.I.C. n. 032830200 (in base 10) 0Z9WRS (in base 32); classe a/H, prezzo L. 348.400;

Xenetix 350 - 1 flacone da 500 ml, A.I.C. n. 032830212 (in base 10) 0Z9WS4 (in base 32); classe a/H, prezzo L. 871.000,

ai sensi dell'art. 3 del provvedimento del 9 luglio 1996 «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 2 e comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323».

Composizione: principio attivo: iobitridolo.

Eccipienti: edetato bisodico di calcio, cloridrato di trometamina, trometamina, HCl, NaOH, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: adulti e bambini da sottoporre a: urografia endovenosa, tomografia computerizzata (TC) del cranio e del corpo, angiografia a sottrazione digitale (DSA) endovenosa, arteriografia, angiocardiografia.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: l'uso è limitato agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura e studi specializzati. È vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo n. 178/1991 e fatte salve le disposizioni comunitarie in materia di farmacovigilanza.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 42/1996 del 31 luglio 1996

Specialità: GLOBUREN 1000 - Epoetina alfa.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Globuren nelle forme e confezioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cilag GmbH di Sulzbach Otto Volger Strasse 17, Germania. Rappresentante per la vendita in Italia: Dompé Biotec S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Santa Lucia n. 4, Milano.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi è effettuata presso lo stabilimento della Hoffmann - La Roche Ltd sito in CH - 4002 Basilea, Svizzera ed i controlli ed il confezionamento presso lo stabilimento della società Cilag AG sito in Hochstrasse 201/209 CH - 8201 - Schaffhausen, Svizzera.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Globuren 1000 UI - 1 flacone da 0,5 ml, A.I.C. n. 027296072 (in base 10) 0U10B8 (in base 32); classe A con nota 12, prezzo L. 35.000,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: principio attivo: epoetina alfa;

Eccipienti: albumina umana, sodio cloruro, sodio citrato diidrato, acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficenza renale non ancora sottoposti a dialisi;

trattamento dell'anemia in pazienti oncologici adulti in terapia chemioterapica a base di platino.

Globuren può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. Il trattamento è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (ematocrito circa 33-39%, nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di:

1) intervento selettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne e 5 o più unità per gli uomini);

o

2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo sufficiente di sangue autologo è troppo breve.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico solo su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematologo, oncologo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 43/1996 del 1° agosto 1996

Specialità: EPOXITIN 1000 - Epoetina alfa.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Epoxitin nelle forme e confezioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Cilag Sarl di Levallois - Perret (Francia). Rappresentante per la vendita in Italia: Cilag farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, Cologno Monzese (Milano).

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi è effettuata presso lo stabilimento della Hoffman - La Roche Ltd sito in CH - 4002 Basilea, Svizzera ed i controlli ed il confezionamento presso lo stabilimento della società Cilag AG sito in Hochstrasse 201/209 CH - 8201 - Schaffhausen, Svizzera.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Epoxitin 1000 UI - 1 flacone da 0,5 ml, A.I.C. n. 027017134 (in base 10) 0TSHXG (in base 32); classe A con nota 12, prezzo L. 35.000,

ai sensi dell'art. 1 della legge 20 novembre 1995, n. 490 in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali.

Composizione: principio attivo: epoetina alfa.

Eccipienti: albumina umana, sodio cloruro, sdio citrato diidrato, acido citrico, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica in pazienti adulti e pediatrici in emodialisi e in pazienti adulti in dialisi peritoneale;

trattamento dell'anemia grave, di origine renale, accompagnata da sintomi clinici, in pazienti adulti con insufficenza renale non ancora sottoposti a dialisi;

trattamento dell'anemia in pazienti oncologici adulti in terapia chemioterapica a base di platino.

Epoxitin può essere usato per aumentare la quantità di sangue autologo in pazienti facenti parte di un programma di predonazione iniziato per evitare l'uso di sangue omologo. Il trattamento è indicato in pazienti con anemia di grado moderato (ematocrito circa 33-39%, nessuna carenza di ferro) se le procedure di conservazione del sangue non sono disponibili o sono insufficienti in caso di:

1) intervento elettivo di chirurgia maggiore che richieda un elevato quantitativo di sangue (4 o più unità per le donne e 5 o più unità per gli uomini);

o

2) quando il periodo necessario per ottenere il quantitativo di sangue autologo è troppo breve.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico solo su prescrizione dello specialista nefrologo, internista, ematolgo, oncologo, anestesiologo, emotrasfusionista, pediatra, chirurgo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5563

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1995 al 31 gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon, con sede in Firenze e unità di Sinalunga (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 21 unità, su un organico complessivo di n. 22 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21147 del 25 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 1995 al 1° gennaio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finocchiaro costruzioni, con sede in Roma e unità di Acicastello (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 23 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 11 unità, su un organico complessivo di n. 258 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finocchiaro costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, per il periodo dal 14 marzo 1995 al 13 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura artistica Le Porcellane, con sede in Calenzano (Firenze) e unità di Calenzano (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 23 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura artistica Le Porcellane, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata limitatamente al periodo dal 1° aprile 1994 al 19 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys Italia, con sede in Milano e unità di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino, Padova, Palermo, Villanova di Castenaso (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 100 unità, di cui 8 part-time da 30 a 20 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 697 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 19564 del 4 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unisys Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994 n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariae da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, con sede in Palermo e unità di Crotone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 220 unità, di cui 38 giornalieri da 39 a 13 ore medie settimanali e 182 turnisti da 36 a 12 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 13715 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 21010 del 24 giugno 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fosfotec, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1995 al 31 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico già Hatù Ico, con sede in Marino del Tronto zona industriale (Ascoli Piceno) e unità di Ascoli Piceno, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 159 unità, su un organico complessivo di n. 167 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico già Hatù Ico, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13

dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 1° giugno 1995 al 30 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gesa, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Ariccia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unità, su un organico complessivo di n. 30 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gesa, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla DRL Sipe Nobel, con sede in Udine e unità di Orbetello (Grosseto), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 61 unità, su un organico complessivo di n. 66 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla DRL Sipe Nobel, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unità di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 194 unità, di cui 15 unità part-time da 20 a 15 ore medie settimanali; 3 unità part-time da 30 a 22,5 ore medie settimanali su un organico complessivo di n. 211 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gran Sasso, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, per il periodo dal 12 febbraio 1996 all'11 febbraio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cave e fornaci, con sede in Grosseto e unità di Bartolina (Grosseto), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 16 unità, su un organico complessivo di n. 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Cave e fornaci, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1996 al 31 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon, con sede in Firenze e unità di Sinalunga (Siena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 19 unità, su un organico complessivo di n. 20 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 300, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

96A5527

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 agosto 1996

Dollaro USA	1513,42
ECU	1926,58
Marco tedesco	1024,11
Franco francese	298,95
Lira sterlina	2356,09
Fiorino olandese	913,07
Franco belga	49,710
Peseta spagnola	12,107
Corona danese	264,88
Lira irlandese	2451,59
Dracma greca	6,402
Escudo portoghese	9,981
Dollaro canadese	1107,76
Yen giapponese	13,983
Franco svizzero	1268,05
Scellino austriaco	145,54
Corona norvegese	236,01
Corona svedese	228,72
Marco finlandese	337,18
Dollaro australiano	1196,36

96A5626

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento dell'attestato di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 14 maggio 1996, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate.

1) sig Antonio Vescera, 14 luglio 1995 - Vieste (Foggia) — «Con pronta determinazione e generoso slancio interveniva in soccorso di una donna che, gettatasi in mare a scopo suicida, giaceva sugli scogli priva di sensi»,

2) dott Gustavo Cioppa, 12 agosto 1994 - Riccione (Forlì) — «Con pronta determinazione e generoso altruismo non esitava a tuffarsi da un'imbarcazione, in soccorso di un ragazzo che rischiava di annegare nel mare agitato»,

3) sig Sandro Francalanza, 9 maggio 1995 - Porto Empedocle (Agrigento) — «Con pronta determinazione e generoso altruismo si tuffava nelle acque del porto in aiuto di un bambino cadutovi accidentalmente, riuscendo a trarlo in salvo»,

4) agente scelto della Polizia di Stato Giacomo Zocco, 5) agente della Polizia di Stato Mario Di Paola, 21 maggio 1994 - Palermo — «Con generoso slancio e sprezzo del pericolo si prodigava nello spegnimento delle fiamme che avevano avvolto i corpi di un giovane che si era dato fuoco a scopo suicida e di un collega intervenuto in suo soccorso»;

6) agente della Polizia di Stato Antonio Vito Maruccia, 2 gennaio 1996 - Reggio Emilia. — «Accorso in aiuto di un cittadino extracomunitario che, in stato di ebbrezza, stava attraversando i binari, riusciva a trarlo in salvo pochi istanti prima del transito di un treno»,

7) militare della Capitaneria di Porto N P Stefano Rizzo, 23 luglio 1995 - Bari — «Con generoso slancio traeva in salvo un uomo in procinto di annegare e riusciva, poi, con la respirazione artificiale, a rianimarlo»;

8) appuntato dei Carabinieri Stefano Milillo, 30 agosto 1995 - Roma. — «Con generoso slancio, penetrava in un ambiente saturo di gas in aiuto di una donna che aveva tentato il suicidio e riusciva, nonostante le forti esalazioni, a trarla in salvo»;

9) ispettore principale della Polizia di Stato Vincenzo Ciro De Paola, 14 maggio 1995 - Barcola (Trieste) — «Nel corso di una competizione sportiva, si tuffava in mare in soccorso di un uomo in procinto di annegare e, trattolo in salvo a bordo di un gommone, lo conduceva a riva, ove gli praticava la respirazione artificiale»;

10) agente scelto della Polizia di Stato Franco Iadanza, 15 dicembre 1993 - Reggio Calabria. — «Richiamato dalle grida di una donna, si arrampicava tempestivamente alla grondaia e si addentrava nell'abitazione in cui era rimasto rinchiuso un neonato che rischiava di soffocare tra le coperte della culla, riuscendo a raggiungerlo ed a trarlo in salvo»,

11) ispettore principale della Polizia di Stato Paolo Cutolo, 22 ottobre 1994 - Bari. — «Con generoso slancio, si tuffava in aiuto di un uomo gettatosi in mare a scopo suicida riuscendo, nonostante le avverse condizioni meteomarine, a trarlo in salvo»;

12) appuntato della Guardia di Finanza Stefano Fallica, 11 giugno 1995 - Biancavilla (Catania) — «Informato di una rapina perpetrata ai danni di una farmacia, si poneva all'inseguimento dei malviventi, riuscendo a raggiungerli ed a trarli in arresto»;

13) finanziere Massimo Civello, 21 novembre 1995 - Roma — «Con generoso slancio, si poneva all'inseguimento di un uomo armato che aveva appena commesso un furto e, raggiuntolo, ingaggiava con lo stesso una violenta colluttazione, riuscendo ad immobilizzarlo ed a trarlo in arresto»,

14) vice sovrintendente della Polizia di Stato Giro Riccardi, 4 settembre 1995 - Mantova — «Accorso, con generoso slancio, in aiuto di una donna rimasta intrappolata all'interno della propria auto, finita in un canale artificiale, riusciva a trarre in salvo la sventurata pochi istanti prima che la vettura si inabissasse»,

15) C 2ª classe Cl Np Rocco Polimeno, 24 ottobre 1995 - Falconara (Ancona). — «Con generoso slancio si tuffava in aiuto di una donna in procinto di annegare, riuscendo a raggiungerla ed a trarla in salvo a riva»,

16) agente della Polizia di Stato Vito Cocimano, 6 marzo 1995 - Milano. — «Accorso sul luogo di un incidente stradale, provvedeva con apposita segnaletica alla chiusura della corsia d'emergenza e si prodigava poi in soccorso dei passeggeri rimasti intrappolati in un'auto che, dopo aver travolto un altro agente, era andata a schiantarsi contro il guard-rail»

96A5576

Erezione in ente morale della Fondazione Famiglia Legnanese, in Legnano

Con decreto ministeriale 1° agosto 1996, la Fondazione Famiglia Legnanese, con sede in Legnano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto relativo, di cui all'atto pubblico numero di rep 29120/2063 del 16 maggio 1996, a rogito del notaio Davide Carugati.

96A5574

Erezione in ente morale dell'associazione «Computerizzazione analisi ermeneutiche lessicologiche», in Gallarate

Con decreto ministeriale 29 luglio 1996, l'associazione «Computerizzazione analisi ermeneutiche lessicologiche», con sede in Gallarate (Varese), è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

96A5575

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di decorazioni di benemerenza marinara

Con decreto ministeriale 12 giugno 1996 è stata concessa la medaglia di bronzo di benemerenza marinara a.

Vitiello Vincenzo, nato a Ercolano (Napoli) il 24 dicembre 1966, C° 3ª Cl Np/Elt Matr 84VA0123/Sp. — «Comandante della motovedetta CP 807, in circostanze meteomarine particolarmente avverse, con ardite e tempestive azioni, riusciva a trarre in salvo i naufraghi del motopeschereccio «Pascoli» da tre giorni su di una zattera. Nell'operazione dimostrava grande determinazione, elevatissima abilità marinaresca e perfetta padronanza del mezzo nautico». — (Acque del Basso Tirreno, notte 26-27 dicembre 1995);

Velo Vincenzo, nato a Messina il 10 febbraio 1972, SGT Np/Ms, Matr. 72ME1400/Sp, Cotugno Filippo, nato a Manfredonia (Foggia) il 1° febbraio 1971, SGT Np/Ms, Matr. 71MF0131/Sp. — «Membro dell'equipaggio della motovedetta CP 807 in missione di soccorso a naufraghi di motopeschereccio affondato, contribuiva in modo determinante al felice esito della missione, mettendo in luce elevato senso del dovere e sicura perizia marinaresca» — (Acque del Basso Tirreno, notte 26-27 dicembre 1995)

96A5573

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale ... L. **385.000**
- semestrale ... L. **211.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale
- annuale ... L. **72.500**
- semestrale ... L. **50.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale ... L. **216.000**
- semestrale ... L. **120.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali
- annuale ... L. **72.000**
- semestrale ... L. **49.500**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale ... L. **215.500**
- semestrale ... L. **118.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale ... L. **742.000**
- semestrale ... L. **410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. **1.300.000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **360.000**
Abbonamento semestrale	L. **220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400